



FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE ESTERO/GARANZIE INTERNAZIONALI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV)

Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480

Email: bcc@bccflumeri.it Sito internet: www.bccflumeri.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164875

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COSA SONO LA FIDEIUSSIONE ESTERA E LE GARANZIE INTERNAZIONALI

Esistono vari tipi di garanzie bancarie internazionali, esse si distinguono in base a quello che è l'obbligo che viene assicurato, le più usate sono

- la lettera di garanzia contro il rischio di mancato pagamento (payment guarantee);
- la garanzia dell'offerta (bid bond);
- la garanzia di esecuzione (performance bond);
- la garanzia di restituzione dell'acconto (advance payment bond).

Le lettere di garanzia o garanzie contrattuali – chiamate comunemente anche con il termine di fideiussione bancaria – si possono definire come un impegno, assunto da una banca, di eseguire una prestazione a favore di un beneficiario, qualora l'obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa.

Nelle operazioni internazionali hanno assunto sempre maggiore importanza, in quanto l'acquirente di una merce, il committente di un servizio ed il fornitore di una merce – a seconda dei casi – si assicurano l'adempimento di un obbligo contrattuale assunto dalla controparte.

Le garanzie bancarie possono assumere due diverse caratteristiche, essere cioè a prima domanda o fideiussorie.

Le garanzie a "prima domanda" sono impegni autonomi, indipendenti ed astratti rispetto al contratto sottostante da cui traggono origine.

Le garanzie fideiussorie sono, invece, operazioni che dipendono dal contratto da cui traggono origine, quindi ne seguono le sorti, non avendo esse una vita propria.

La differenza, dunque, tra la garanzia bancaria e la fideiussione consiste nel fatto che con la prima è possibile escutere, cioè farsi pagare dalla banca a prima e semplice richiesta, mentre con la seconda occorre dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali.

A differenza dell'apertura di credito documentario e delle "stand by Letter of credit", le garanzie bancarie non sono regolamentate da una specifica disciplina internazionale; più precisamente, le pubblicazioni elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale ed in particolare la n. 458 "Le Norme Uniformi per domanda di garanzia" del 1992 non rappresentano ancora una disciplina uniforme che possa essere accettata a livello internazionale, così come lo sono invece le norme relative ai crediti documentari e le norme relative agli incassi.

PRINCIPALI RISCHI (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- il rischio rappresentato, in caso di escussione della garanzia, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione;
- le operazioni denominate in valuta, regolate contro euro o in valuta estera diversa da quella di denominazione sono soggette al rischio di oscillazione del cambio in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione;
- l'onerosità delle clausole previste dal testo sottoscritto, per approvazione del contenuto, dall'ordinante della garanzia, in particolare nei casi in cui l'impegno fideiussorio è regolato dalle leggi di un paese estero;
- le fideiussioni ricevute dall'estero a favore della clientela sono regolate al rischio paese e al rischio banca estera.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

SPESE	
Spese di istruttoria	fino a € 9.999,99 FISSE € 50,00 fino a € 19.999,99 FISSE € 100,00 fino a € 29.999,99 FISSE € 150,00 oltre 0,50% con massimo € 9.000,00
Spese di rilascio	€ 200,00
Recupero spese per comunicazioni (escluse quelle previste dall'art. 118 TUB)	€ 10,00 invio postale € 0,00 posta elettronica
Spese invio comunicazione trasparenza	€ 2,00
Commissione annua sull'importo garantito	4,00%
Spese di notifica a carico del beneficiario	€ 50,00
Commissione di modifica a carico del beneficiario	€ 100,00
Tasse, imposte e bolli	Come previsto dalla normativa vigente, a carico del cliente.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Il contratto di fideiussione/garanzia è operante fino alla data di scadenza o alla revoca dell'affidamento; in ogni caso il contratto rimarrà efficace fino alla scadenza delle fideiussioni/garanzie già rilasciate dalla banca ed ancora in essere alla data di scadenza o revoca del fido concesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il cliente potrà estinguere il rapporto, dando un preavviso di almeno 30 giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Olivieri, snc – 83040 - Flumeri), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE ESTERO/GARANZIE INTERNAZIONALI

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario	Organo collegiale, al quale la clientela può rivolgersi per la risoluzione delle controversie insorte con la banca.
Beneficiario	Soggetto garantito a favore del quale è emessa la fideiussione.
Cambio	Si applica il tasso di cambio "al durante" del giorno di esecuzione dell'operazione, comunicato da Iccrea Bancalmprea spa tramite il circuito Reuters, pari al cambio indicativo di riferimento rilevato dalla Banca Centrale Europea nel giorno di esecuzione dell'operazione, maggiorato o diminuito di un differenziale massimo dell'1,00%.
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (C.C.I.)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche delle attività economiche che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, nell'ambito delle operazioni di garanzia con l'estero, ha elaborato delle "ICC Uniform Rules for Demand Guarantee" che periodicamente aggiornate, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono lo strumento delle garanzie e fideiussioni estere.
Divisa estera	Moneta circolante in un paese estero.
Escussione	Richiesta di pagamento alla banca da parte del beneficiario.
Importo massimo garantito	Somma complessiva che la banca si impegna a pagare nel caso di inadempimento.